

89.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2159	Missioni vaevoli nella seduta del 5 novembre 1996	2153
Consiglio regionale (Trasmissione di documento)	2159	Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2157
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	2157	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2155
Disegni di legge (Annunzio)	2153	Proposte di legge:	
Disegno di legge n. 2372:		(Adesione di deputati)	2154
(Articoli) 2087, 2100, 2101, 2110, 2120		(Annunzio)	2153
(Emendamenti) ... 2089, 2100, 2102, 2111, 2122		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2155
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di documento)	2158	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	2159
		ERRATA CORRIGE	2159

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (2372)***

—————

PAGINA BIANCA

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

ART. 1.

(Ospedali).

1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nel 1996 hanno registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia intensiva la rianimazione e le malattie infettive, le attività di trapianto d'organi nonché le unità spinali, in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di ospedalizzazione del 160 per mille, indicato dall'articolo 2, comma 5 della citata legge n. 549 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del

citato decreto-legge n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 382 del 1996, per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere odelle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità operativa ospedaliera interessata.

2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla conseguente riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore di portatori di *handicap* gravi, di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale nonché degli anziani non autosufficienti.

3. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, le regioni provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1992, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei posti letto della dotazione *standard* per acuti prevista dalla normativa vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di cui allo stesso articolo 1, comma 2-quinquies.

4. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre

1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale. L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata.

5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

6. Per il personale indicato ai commi 4 e 5 l'attività libero professionale intramuraria è assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente.

7. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attivano ed organizzano, d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l'attività libero professionale intramuraria. Provvedono altresì a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture attivate nonché il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operare in tali strutture. I direttori generali dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione delle norme contrattuali, istituti incentivanti l'attività libero professionale intramuraria.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7 del presente articolo, le regioni possono

integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

9. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e attivata, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, anche secondo le modalità transitorie dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31 gennaio 1997, l'opzione tra l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un periodo di tre anni.

10. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a rendere tale comunicazione entro trenta giorni dalla data della comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma 7. Si applicano altresì le disposizioni previste al comma 9, secondo e terzo periodo.

11. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresì i criteri per l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione

per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria. Tale percentuale potrà essere incrementata in sede di contrattazione nazionale.

12. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, si tiene conto dei principi stabiliti dal presente articolo.

13. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 7 e 10.

14. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria nonché sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.

15. I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione intramuraria e per l'istituzione delle camere a pagamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concorrono ai fini dello *standard* dei posti letto per mille abitanti previsto dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le regioni tengono conto dell'attivazione e dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria in sede di verificata dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal direttore generale dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.

16. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, il

cittadino è tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché di una quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche mediante l'utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa.

17. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero.

18. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, devono documentare la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni d'incompatibilità preclude l'accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimere il comma 1.

Segue compensazione n. 2

1. 8.

Gramazio, Carlesi, Porcu, Conti.

Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: o delle unità sanitarie locali.

Segue compensazione n. 2

1. 2.

Gramazio, Carlesi, Porcu, Conti.

Al comma 1 sostituire le parole: nelle singole unità operative ospedaliere con le seguenti: nelle aziende sanitarie ospedaliere ASL.

Segue compensazione n. 6

1. 63.

Teresio Delfino, Peretti, Nocera, Lucchese.

Al comma 1 dopo le parole: che nel 1996 hanno registrato aggiungere le seguenti: nel complesso dei propri presidi ospedalieri.

Segue compensazione n. 6

1. 65.

Teresio Delfino, Peretti, Nocera, Lucchese.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che nel 1996 con le seguenti: nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato.

1. 13.

Gramazio, Carlesi, Porcu, Conti. (Testo riformulato nel corso della seduta).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 65 per cento.

1. 68.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 68 per cento.

1. 69.

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 70 per cento.

*** 1. 72.**

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 70 per cento.

*** 1. 1.**

Gramazio, Carlesi, Porcu, Conti.

Al comma 1 dopo le parole: 75 per cento aggiungere le seguenti: ed al 60 per cento nelle unità ospedaliere che hanno sede in comuni classificati montani.

1. 49.

Fontan, Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Dussin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fatta eccezione per, aggiungere le seguenti: l'emergenza-urgenza,

1. 157 (id a 1.28).

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fatta eccezione per aggiungere le seguenti: le strutture con annessa.

Segue compensazione n. 2

1. 136.

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: in misura tale da con la seguente: per.

1. 121.

Cavaliere, Dussin, Fontanini,
Fontan, Stucchi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche.

Segue compensazione n. 2

1. 3.

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 1, dopo le parole: le dotazioni organiche aggiungere le seguenti: utilizzando l'eventuale eccedenza di personale per quelle unità operative già carenti.

1. 64.

Teresio Delfino, Peretti, Nocera,
Lucchese.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , limitatamente alle unità operative oggetto di effettiva rideterminazione.

Segue compensazione n. 2

1. 137.

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'eventuale tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, peraltro, non viene considerato per quei reparti o singole unità operative ospedaliere che nello stesso periodo abbiano fatto registrare gravi scoperture dell'organico e comunque la mancanza della figura professionale apicale preposta in via esclusiva a quel reparto o unità operativa.

Segue compensazione n. 2

1. 39.

Benedetti Valentini.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione n. 2

1. 4.

Gramazio, Carlesi, Porcu, Conti.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non sia inferiore al 20 per cento con le seguenti: non sia inferiore al 50 per cento.

1. 56.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non sia inferiore con le seguenti: non sia superiore.

Segue compensazione n. 2.

1. 7.

Gramazio, Carlesi, Porcu, Conti.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non sia inferiore al con le seguenti: del.

1. 30.

Garra.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 90 per cento.

1. 94.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 85 per cento.

1. 93.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 80 per cento.

1. 74.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 75 per cento.

1. 92.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 70 per cento.

1. 75.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 65 per cento.

1. 91.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 60 per cento.

1. 76.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 50 per cento.

1. 77.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.

1. 78.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

1. 79.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.

1. 80.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine, il seguente: Per l'anno 1997 il turn-over del personale medico e paramedico è pari al 50 per cento del personale in dotazione nell'anno 1996.

1. 9.

Gramazio, Carlesi, Porcu, Conti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I direttori delle aziende ospedaliere e delle unità sanitarie locali responsabili di presidi ospedalieri provvedono, entro un anno alla trasformazione del 10 per cento dei posti letto di soggiorno in regime alberghiero per gli assistiti che, pur necessitando di sorveglianza, non necessitano di terapie per acuti.

1. 50.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di

contenere le richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al fine di razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita.

2-ter. A tal fine le aziende ospedaliere o le unità sanitarie locali possono incentivare l'assistenza domiciliare medicalmente assistita corrispondendo quota parte non inferiore al 30 per cento del risparmio di spesa che l'azienda viene a realizzare.

2-quater. Da tali interventi deve derivare un contenimento della spesa pari all'1 per cento per ciascun anno nel prossimo triennio.

1. 178.

Teresio Delfino, Peretti, Nocera, Lucchese.

Al comma 2, aggiungere:

Le regioni possono altresì fissare un tasso di occupazione di posti letto inferiore al 75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.

1. 185.

La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

Segue compensazione n. 7

1. 153.

Bono.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 10 per cento con le seguenti: pari al 10 per cento.

Segue compensazione n. 2

1. 15. (id. 1. 14).

Gramazio, Carlesi, Porcu, Conti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 16 per cento.

1. 84.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

1. 85.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 14 per cento.

1. 86.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 13 per cento.

1. 87.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

1. 88.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 11 per cento.

1. 89.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: della dotazione sopprimere le seguenti: standard per acuti.

Segue compensazione n. 2

1. 16.

Carlesi, Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 6 per cento.

1. 102.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 5,5 per cento.

1. 103.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 5 per cento.

1. 104.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 4,5 per cento.

1. 105.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 4 per cento.

1. 106.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 3,5 per cento.

1. 107.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 3 per cento.

1. 108.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 2,5 per cento.

1. 110.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Alle regioni inadempienti si applica una riduzione della quota spettante del fondo sanitario nazionale in misura del 2 per cento.

1. 111.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: con una maggiorazione del 5 per cento.

1. 112.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: con una maggiorazione del 3,5 per cento.

1. 113.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: con una maggiorazione del 3 per cento.

1. 114.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: con una maggiorazione del 2,5 per cento.

1. 116.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: con una maggiorazione del 2 per cento.

1. 115.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: con una maggiorazione del 1,5 per cento.

1. 117.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: con una maggiorazione del 1 per cento.

1. 118.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: con una maggiorazione del 0,5 per cento.

1. 83.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: l'esercizio aggiungere la seguente: effettivo.

1. 138.

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: intramuraria aggiungere le seguenti: di esclusiva opzione.

1. 25 (id. a 1. 160)

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da parte del personale con le seguenti: ,notificato da parte di ogni singolo e dopo le parole: sanitario nazionale aggiungere le seguenti: all'amministrazione di competenza e.

1. 139 (comprende 1. 140).

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parole: da espletare dopo aver assolto al debito orario, con le seguenti: da espletare in orari predeterminati trimestralmente dal direttore generale.

1. 31.

Garra.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dopo aver assolto al debito orario con le seguenti: fuori dell'orario di lavoro.

1. 141.

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1. 177.

Teresio Delfino, Peretti, Nocera, Lucchese.

Segue compensazione n. 6

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: diverse da quella di appartenenza.

1. 17.

Carlesi, Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 4, sopprimere le parole: o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente.

1. 172.

Teresio Delfino, Peretti, Nocera, Lucchese.

Segue compensazione n. 6

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: strutture private aggiungere le seguenti: di cui al comma 7,.

1. 142.

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: —, comunque, fatto salvo l'esercizio libero-professionale nello studio privato del medico o a domicilio del paziente.

1. 143.

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'Ente di appartenenza rilascia ai propri dipendenti un attestato dal quale risulta se lo stesso svolge o meno attività intramurarie.

1. 24 (id a 1.63).

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Del
Barone, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 6.

1. 176.

Peretti, Nocera, Lucchese.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto disposto dai commi 4 e 5 deve intendersi valevole solo per gli ospedali dove il Direttore Generale ha organizzato e reso operante l'attività intra-moenia sia ambulatoriale che degenziale.

1. 54.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: Il personale che ha optato per l'esercizio della libera professione intramuraria è inserito in elenchi speciali istituiti dagli ordini o dai collegi professionali tenuti separati rispetto agli altri.

1. 173.

Giacalone, Lumia, Mangiacavallo.

Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. È fatta salva l'attività di consulenza, così come prevista dal contratto nazionale di categoria, e nei casi in cui vi sia un conflitto di interessi con l'attività istituzionale svolta nell'azienda.

Segue compensazione n. 2

1. 152.

Malgieri, Bono, Armani.

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: il premio di produzione di fine anno a favore di direttori generali, sanitari ed amministrativi è ridotto del 50 per cento.

1.179.

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'assenza di comunicazioni determina per il dipendente l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria.

1. 174.

Teresio Delfino, Peretti, Nocera, Lucchese.

Sopprimere il comma 11.

1. 180.

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico o privato di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, regolamentati dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, possono avvalersi, ai soli fini delle attività di ricerca, di consulenza scientifica e didattica, della collaborazione di personale universitario, compreso quello di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel rispetto dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni, e dei regolamenti di ateneo del personale universitario di appartenenza.

1. 36.

Abbate.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Il personale sanitario laureato, dipendente dal Servizio sanitario nazionale, appartenente all'area medica, che assolve compiti di ispezione e vigilanza, può svolgere solo attività libero-professionale di consulenza, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Segue compensazione n. 2.

1.181 (2. 01).

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Sopprimere il comma 15.

Segue compensazione n. 2.

1. 149.

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 15, sostituire il primo periodo con il seguente: I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione intramuraria e per l'istituzione delle camere a pagamento concorrono, ferme le previsioni di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dello *standard* dei posti letto per mille abitanti previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 145.

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: professione intramuraria, *aggiungere le seguenti parole:* non possono superare il 10 per cento del totale dei posti letto della dotazione complessiva dell'unità operativa ospedaliera.

1. 18.

Carlesi, Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

1. 132.

Negri.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: ai sensi fino a: integrazioni con le seguenti: in deroga all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, aumentano da un minimo del 10 per cento fino ad un massimo del 20 per cento e.

1. 164.

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Del
Barone, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione n. 2.**1. 10.**

Carlesi, Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 15 secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché ai fini della corresponsione fino alla fine del comma.

Segue compensazione n. 2.**1. 11.**

Carlesi, Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: Le condizioni, i tempi e le modalità dell'applicazione del disposto del presente comma sono oggetto di contrattazione decentrata presso le singole aziende o unità produttive, stabilendo quale requisito di attivazione il conflitto di interessi con l'attività istituzionalmente svolta presso l'azienda di appartenenza.

Segue compensazione n. 2.**1. 151.**

Malgeri, Bono, Armani.

Al comma 16 sostituire le parole: pari al 10 per cento con le seguenti: pari al 5 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603/6674/6675/6676/6800/7870 7871/7872/ 7873/7874):

1997: - 250.000;

1998: - 250.000;

1999: - 250.000.

1. 97.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 16 sostituire le parole: pari al 10 per cento con le seguenti: pari all'6 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603/6674/6675/6676/6800/7870 7871/7872/ 7873/7874):

1997: - 250.000;

1998: - 250.000;

1999: - 250.000.

1. 98.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 16 sostituire le parole: pari al 10 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del

Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603/6674/6675/6676/6800/7870 17871/7872/ 7873/7874):

1997: - 250.000;

1998: - 250.000;

1999: - 250.000.

1. 99.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 16 sostituire le parole: pari al 10 per cento con le seguenti: pari all'8 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603/6674/6675/6676/6800/7870 17871/7872/ 7873/7874):

1997: - 250.000;

1998: - 250.000;

1999: - 250.000.

1. 100.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 16 sostituire le parole: pari al 10 per cento con le seguenti: pari al 9 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603/6674/6675/6676/6800/7870 17871/7872/ 7873/7874):

1997: - 250.000;

1998: - 250.000;

1999: - 250.000.

1. 101.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 16 sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.

Segue compensazione n. 6.

1. 169.

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 17, dopo le parole: sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero aggiungere le seguenti: , sempreché il beneficiario non abbia già assolto ai pagamenti delle prestazioni pregresse al ricovero

1. 32.

Garra.

Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni inserire le seguenti: , garantita la dotazione organica prevista per il personale del Servizio sanitario nazionale,.

1. 57.

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale con le seguenti: come previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge.

1. 12.

Carlesi, Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 18, al secondo periodo, sostituire le parole da: preclude l'accreditamento sino alla fine del comma, con le seguenti: comporta la sospensione dei rapporti instaurati con le unità sanitarie locali fino alla rimozione delle predette situazioni.

1. 33.

Garra.

Al comma 18, terzo periodo, sostituire le parole: L'accertata, con le seguenti: la perdurante.

1. 146. Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 18, terzo periodo, dopo le parole: proprie prestazioni, aggiungere le seguenti: , decorsi 180 giorni dall'accertamento, .

1. 147. Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

ART. 2.

(Ospedali psichiatrici).

1. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, fermo restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni provvedono, entro il 31 gennaio 1997, all'adozione di appositi strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale, in attuazione di quanto previsto dal progetto obiettivo « Tutela della salute mentale 1994-1996 », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.

2. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 3, comma 5, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, che non possono essere utilizzati per altre attività di carattere sanitario, sono destinati dall'unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi progetti regionali di attuazione ».

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per i medesimi direttori generali prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati, all'interno della programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo « Tutela della salute mentale 1994-1996 ».

4. Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 724 del 1994 e dal comma 1 del presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale è elevata in un misura pari al 2 per cento.

5. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo « Tutela della salute mentale 1994-1996 », in base ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 gennaio 1997 con le seguenti: , sentite

le associazioni nazionali del settore e gli enti locali interessati.

2. 112.

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 1, aggiungere infine le parole:
Negli ospedali psichiatrici è vietato effettuare nuovi ricoveri.

2. 110.

Lumia, Giacalone, Mangiacavallo, Maura Cossutta, Piscitello, Procacci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. In attuazione della delega alle regioni delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni sono tenute a destinare una quota non inferiore al 2 per cento ai Dipartimenti di salute mentale delle Aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio.

2. 111.

Procacci, Scalia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le regioni sono tenute a individuare tra le priorità cui destinare quote di finanziamento previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio.

2. 113.

Il Governo.

ART. 3.

(Livelli di assistenza e governo della domanda).

1. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal Piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sentita l'ANCI, quali tipologie di risposta assistenziale, le regioni provvedono all'accertamento delle situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando l'equilibrio finanziario delle relative gestioni.

2. L'attività dei medici di medicina generale, nel quadro delle funzioni attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali e dei connessi livelli di spesa individuati dalle unità sanitarie locali sulla base di specifici indirizzi regionali, volti, tra l'altro, al contenimento delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La quota variabile della remunerazione dei medici di medicina generale viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli. Per l'anno 1997 i livelli di spesa non possono superare, a livello regionale, i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento.

3. Allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostici e terapeutici sono individuati ed adeguati sistematicamente con riferimento, in particolare, alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio dal Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, sentite la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le società scientifiche interessate, acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, e sono trasmessi

quali linee guida alle regioni. Il Ministro della sanità stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senzagiustificati motivi.

4. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili, sulla base degli indirizzi del livello centrale e regionale, dell'attivazione dei sistemi informativi per la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi comparativa dei dati epidemiologici, di attività e di spesa necessari per fini di programmazione, controllo e valutazione dell'attività assistenziale e prescrittiva facente capo ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi, nonché della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero della sanità. Per corrispondere alle esigenze informative del livello centrale, il Ministero della sanità può attivare forme campionarie di rilevazione stipulando all'occorrenza appositi accordi di cooperazione con aziende sanitarie e regioni.

5. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonché per fini di orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'organizzazione e alla gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili

su scala nazionale, diffondendo le informazioni elaborate quali valori e criteri di riferimento a supporto delle decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede altresì al monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella fascia c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Disposizioni in materia sanitaria).

1. Le regioni adottano misure al fine di razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e all'assistenza domiciliare in sostituzione di quella ospedaliera.

2. Al fine di contenere le richieste di prestazione in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, le aziende sanitarie locali possono incentivare in alternativa l'assistenza domiciliare medicalmente assistita corrispondendo quota parte non inferiore al 30 per cento del risparmio di spesa che l'azienda viene a realizzare.

3. Da tali interventi deve derivare un contenimento della spesa pari all'1 per cento per ciascun anno nel prossimo triennio.

3. 229 (2. 109).

Taradash, Marzano, Tremonti,
Armani, Valensise, Teresio
Delfino, Peretti, Bono.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni e le province autonome hanno il compito di individuare, sulla base delle situazioni di bisogno rilevate nel proprio territorio, le modalità spe-

cifiche per assicurare, nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza, l'equilibrio finanziario delle gestioni.

3. 178 (2. 50).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 1, sopprimere le parole:
sentita l'ANCI.

* **3. 170.**

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 1, sopprimere le parole:
sentita l'ANCI.

* **3. 173.**

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:*, entro il mese di gennaio di ogni anno,.

3. 190 (2. 56).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:*, entro il mese di febbraio di ogni anno,.

3. 191 (2. 57).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:*, entro il mese di marzo di ogni anno,.

3. 192 (2. 58).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:*, entro il mese di aprile di ogni anno,.

3. 193 (2. 59).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:*, entro il mese di maggio di ogni anno,.

3. 194 (2. 60).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:*, entro il mese di giugno di ogni anno,.

3. 195 (2. 61).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:*, entro il mese di luglio di ogni anno,.

3. 196 (2. 62).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:*, entro il mese di agosto di ogni anno,.

3. 197 (2. 63).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:*, entro il mese di settembre di ogni anno,.

3. 198 (2. 64).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: , entro il mese di ottobre di ogni anno,.

3. 199 (2. 65).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: , entro il mese di novembre di ogni anno,.

3. 200 (2. 66).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: , entro il mese di dicembre di ogni anno,.

3. 201 (2. 67).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: all'accertamento delle situazioni di bisogno, con le seguenti: alla individuazione in via generale delle situazioni di bisogno.

3. 160 (2. 27).

Garra.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è orientata, con le seguenti: è tenuta.

3. 158 (2. 28).

Garra.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i livelli di spesa aggiungere le seguenti: pro-capite.

3. 228 (2. 99).

Negri.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: effettuate dal medico secondo scienza e coscienza.

3. 161 (2. 17).

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere le parole: ,dopo aver espletato quanto stabilito dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 549 del 1995.

3. 226 (2. 21).

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Segue compensazione n. 2.

3. 162 (2. 15).

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione n. 2.

3. 163 (2. 16).

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e obiettivi imposti in base alle effettive necessità del malato nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e alla qualità della stessa.

3. 164 (2. 3).

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: livelli di spesa aggiungere le seguenti: pro-capite.

3. 165 (2. 101).

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: non possono superare sino alla fine del periodo, con le seguenti: sono ridotti dell'1 per cento rispetto ai corrispondenti livelli dell'esercizio 1996.

3. 159 (2. 29).

Garra.

Al comma 2, terzo periodo sopprimere le parole: ridotti dell'1 per cento.

Segue compensazione n. 2.

3. 166 (2. 1).

Porcu, Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 4 per cento.

3. 177 (2. 49).

Pagliarini, Roscia, Martinelli,
Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.

3. 176 (2. 48).

Pagliarini, Roscia, Martinelli,
Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.

3. 175 (2. 47).

Pagliarini, Roscia, Martinelli,
Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 0,1 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge

n. 153 del 1994 (capp. 6603/6674/6675/6676/6800/7870 17871/7872/ 7873/7874):

1997: - 350.000;

1998: - 350.000;

1999: - 350.000.

3. 182 (2. 68).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 0,2 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603/6674/6675/6676/6800/7870 17871/7872/ 7873/7874):

1997: - 350.000;

1998: - 350.000;

1999: - 350.000.

3. 183 (2. 69).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 0,3 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603/6674/6675/6676/6800/7870 17871/7872/ 7873/7874):

1997: - 350.000;

1998: - 350.000;

1999: - 350.000.

3. 184 (2. 70).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 0,4 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603/6674/6675/6676/6800/7870 17871/7872/ 7873/7874):

1997: - 350.000;

1998: - 350.000;

1999: - 350.000.

3. 181 (2. 55).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 0,5 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603/6674/6675/6676/6800/7870 17871/7872/ 7873/7874):

1997: - 350.000;

1998: - 350.000;

1999: - 350.000.

3. 185 (2. 71).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 0,6 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603/6674/6675/6676/6800/7870 17871/7872/ 7873/7874):

1997: - 350.000;

1998: - 350.000;

1999: - 350.000.

3. 186 (2. 72).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 0,7 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603/6674/6675/6676/6800/7870 17871/7872/ 7873/7874):

1997: - 350.000;

1998: - 350.000;

1999: - 350.000.

3. 187 (2. 73).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 0,8 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603/6674/6675/6676/6800/7870 17871/7872/ 7873/7874):

1997: - 350.000;

1998: - 350.000;

1999: - 350.000.

3. 188 (2. 74).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 0,9 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 163 del

1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994 (capp. 6603/6674/6675/6676/6800/7870 17871/7872/ 7873/7874):

1997: - 350.000;

1998: - 350.000;

1999: - 350.000.

3. 189 (2. 75).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo sopprimere le parole: conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici e conseguentemente sostituire le parole: cooperando, con le seguenti: e cooperano.

Segue compensazione n. 2.

3. 167 (2. 14).

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu. (Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: conformano con la seguente: ispirano.

3. 174 (2. 76).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: conformano con la seguente: accordano.

3. 202 (2. 77).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: conformano con la seguente: adattano.

3. 203 (2. 78).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: conformano con la seguente: adeguano.

3. 204 (2. 79).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione n. 2.

3. 168 (2. 13).

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire le parole: Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 215 (2. 46).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: individuati, con la seguente: determinati.

3. 210 (2. 87).

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: individuati, con la seguente: determinati.

3. 211 (2. 86).

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: individuati, con la seguente: determinati.

3. 209 (2. 89).

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: adeguati, con la seguente: conformati.

3. 208 (2. 88).

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dal ministero della sanità aggiungere le seguenti: , entro un anno dalla data di entrata approvazione della presente legge,.

3. 216 (2. 90).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dal ministero della sanità aggiungere le seguenti: , entro 6 mesi dalla data di approvazione della presente legge,.

3. 217 (2. 93).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dal ministero della sanità aggiungere le seguenti: , entro 5 mesi dalla data di approvazione della presente legge,.

3. 218 (2. 94).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dal ministero della sanità aggiungere le seguenti: , entro 4 mesi dalla data di approvazione della presente legge,.

3. 219 (2. 96).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dal ministero della sanità aggiungere le seguenti: , entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge,.

3. 220 (2. 97).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dal ministero della sanità aggiun-

gere le seguenti: , entro 2 mesi dalla data di approvazione della presente legge,.

3. 221 (2. 95).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dal ministero della sanità aggiungere le seguenti: , entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge,.

3. 223 (2. 91).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dal ministero della sanità aggiungere le seguenti: , entro 150 giorni dalla data di approvazione della presente legge,.

3. 224 (2. 98).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dal ministero della sanità aggiungere le seguenti: , entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente legge,.

3. 225 (2. 92.)

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentite la federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le società scientifiche interessate con le seguenti: istituendo apposite commissioni formate da rappresentanti delle società scientifiche, degli ordini professionali, dei comitati di tutela.

3. 227 (2. 19).

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Del
Barone, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 3, sostituire le parole: sentite la, con le seguenti: approvate dalla, e dopo le parole: degli odontoiatri e, inserire la seguente: sentite.

3. 171

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 3, sopprimere le parole: e sono trasmessi quali linee guida alle Regioni.

*** 3. 172**

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere, in fine, le seguenti parole:, e sono trasmessi quali linee guida alle Regioni.

*** 3. 339.**

Governo.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: stabilisce, con la seguente: accorda.

3. 206 (2. 84).

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: stabilisce, con la seguente: individua.

3. 207 (2. 83).

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: l'uniforme, con la seguente: l'uguale.

3. 212 (2. 82).

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: l'uniforme, con la seguente: la costante.

3. 213 (2. 81).

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo l'istituzione di com-

missioni tecnico-scientifiche, nelle quali è assicurata una rappresentanza dell'ordine dei medici.

3. 214 (2. 37).

Fioroni, Giacalone, Lumia, Mangiacavallo.

Al comma 4, premettere le parole: Al fine di garantire la possibilità di un controllo trasparente sull'andamento della domanda di prestazioni sanitarie.

3. 179 (2. 51).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e per la valutazione dei percorsi.

*** 3. 156** (2. 26).

Garra.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e per la valutazione dei percorsi.

*** 3. 157** (2. 11).

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

3. 169 (2. 12).

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli impianti, dei beni e servizi del Servizio sanitario nazionale, nonché per fini di orientamento e supporto, il Ministro della Sanità provvede all'istituzione di un Osservatorio centrale degli acquisti e prezzi, previa approvazione delle disposizioni per l'organizzazione e la gestione dell'Osservatorio stesso, mediante apposito regolamento ministeriale da emanarsi, ai sensi della legge 28

agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. 155 (2. 24).

Garra.

Al comma 5 sopprimere le parole: anche mediante la omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. 180 (2. 52).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

ART. 4.

(Disposizioni diverse).

1. Le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate più convenientemente nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed all'articolo 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile.

2. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari

per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano può vincolare quote del Fondo sanitario alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione.

3. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a partire dall'anno 1995 dagli enti del Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi *a)* e *b)*, di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei *ticket* pari al 3,6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, all'11 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 15 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000. Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle farmacie rurali che godono

dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. Per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento.

5. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della Sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE entro il 31 gennaio 1997. In caso di mancato accordo, il medicinale è collocato nella classe *c*) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le quote di spettanza, per aziende farmaceutiche, grossiste farmacisti, sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, dei medicinali di cui al presente comma sono stabilite dal CIPE, in deroga al disposto del comma 4, secondo criteri comunque finalizzati a una minore incidenza dei margini di distribuzione sul prezzo finale.

6. Entro il 15 febbraio 1997 la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla prima individuazione dei medicinali attualmente classificati nella classe di cui alla lettera *c*) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i quali, per particolari motivi terapeutici, a partire dal 1° marzo 1997, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa di 100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari in possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni. Ai fini dell'accertamento del reddito si applica la normativa vigente in materia di autocertificazione, con obbligo di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. L'elenco dei medicinali erogabili ai sensi del presente comma viene aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere derivante dal presente

comma resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa previsto per l'assistenza farmaceutica.

7. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi ad operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, può essere consentito l'uso gratuito di locali e servizi strettamente necessari all'espletamento delle relative attività.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimere il comma 1.

4. 253 (3. 57).

Bicocchi, Villetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: individuano con le seguenti: debbono individuare.

4. 264 (3. 60).

Teresio Delfino, Peretti, Nocera, Lucchese.

Al comma 1 sostituire la parola: individuano con la seguente: stabiliscono.

4. 282 (3.77).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1 sostituire la parola: individuano con la seguente: determinano.

4. 283 (3. 122).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1 sostituire la parola: individuare con la seguente: identificano.

4. 284 (3. 75).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1 sostituire la parola: individuare con la seguente: fissano.

4. 285 (3. 74).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1 sostituire le parole: le quantità con le seguenti: il volume.

4. 286 (3. 71).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1 sostituire le parole: le quantità con le seguenti: il numero.

4. 287 (3. 72).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1 sostituire la parola: quantità con la seguente: misure.

4. 288 (3. 73).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le quantità aggiungere le seguenti: , la qualità.

4. 254 (3. 16).

Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

All'articolo 4, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: più convenientemente.

4. 335.

Governo.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ,fermo restando il principio della libera scelta da parte del cittadino.

4.289 (3. 18) (Id. a 3. 135).

Massida, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile aggiungere le seguenti: da ciascuna ASL, per ogni tipologia di prestazione. I direttori generali definiranno con le organizzazioni rappresentative dei soggetti accreditati le modalità per il governo di spesa e, a tal fine, potranno incoraggiare in particolar modo per la diagnostica di laboratorio, forme aggregative dei diversi soggetti erogatori ambulatoriali pubblici o privati mantenendo le strutture di origine per la sola ricezione degli utenti.

4. 255 (3. 7).

Gramazio, Conti, Carlesi, Porcu.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Fondo sanitario nazionale, di parte corrente, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è ripartito tra le regioni e le province autonome con riferimento alla popolazione residente risultante dal censimento della popolazione ed ai tassi di mortalità della popolazione. In sede di ripartizione del Fondo suddetto possono essere vincolate quote per la realizzazione di servizi rivolti alla salute materno-infantile ed alla tutela degli anziani, previa intesa tra Stato e la Conferenza Stato-regioni.

4. 256 (3. 29).

Garra.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: stabilisce con la seguente: determina.

4. 270 (3. 64).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: stabilisce con la seguente: identifica.

4. 271 (3. 65).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: stabilisce con la seguente: fissa.

4. 273 (3. 109).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2 sopprimere le parole: frequenza dei consumi sanitari per età e sesso.

4. 274 (3. 70).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2, sostituire dalle parole: per età e per sesso fino a: delle regioni con le seguenti: medi per età e per sesso ponderati su scala nazionale, tassi di mortalità della popolazione e indicatori epidemiologici territoriali.

4. 275.

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2 sopprimere le parole: tassi di mortalità della popolazione.

4. 276 (3. 69).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2 sopprimere le parole: relativi a particolari situazioni territoriali ritenute utili. al fine di determinare i bisogni sanitari delle regioni.

4. 277 (3. 68).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire le parole da: in via prioritaria fino alla fine del comma con le seguenti: in via prioritaria in misura pari al 50 per cento alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il restante 50 per cento rimane destinato agli investimenti.

4. 311 (3. 148).

D'Ippolito.

Al comma 3, sostituire le parole: in via prioritaria con le seguenti: , oltre che al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

4. 312. (3.130).

Negri.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria 1997, tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (capp. da 4450 a 4500) ridurre corrispondentemente lo stanziamento per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

4. 278 (3. 51).

Ce', Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Il Ministro delle finanze con proprio decreto, entro il 15 gennaio 1997, dispone

l'aumento dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, nella misura corrispondente ad un aumento del prezzo al pubblico di lire 50 per ogni confezione di sigarette.

4-bis. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce le modalità per la realizzazione di una campagna pubblicitaria, contro i danni derivanti dal fumo, da effettuarsi anche tramite le farmacie convenzionate.

Segue compensazione n. 2.

* 4. 257 (3. 14).

Lorusso, Marengo.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Il Ministro delle finanze con proprio decreto, entro il 15 gennaio 1997, dispone l'aumento dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, nella misura corrispondente ad un aumento del prezzo al pubblico di lire 50 per ogni confezione di sigarette.

4-bis. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce le modalità per la realizzazione di una campagna pubblicitaria, contro i danni derivanti dal fumo, da effettuarsi anche tramite le farmacie convenzionate.

Segue compensazione n. 2.

* 4. 258 (3. 8).

Porcu, Conti, Gramazio, Carlesi,
Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

A decorrere dall'anno 1997 il prezzo dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale è ridotto dell'1,5 per cento.

4. 279 (3. 25).

Michielon.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni dei farmaci compresi nella lettera c), comma 10, dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1994 n. 537, è fissata nella misura del 10 per cento senza variazioni del prezzo di vendita al pubblico. A partire dal 31 dicembre 1996, saranno disponibili nelle farmacie i medicinali classificati in fascia H.

4. 280 (3. 23)

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Del
Barone, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres,
Lucchese.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni dei farmaci compresi nella classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 537, è fissata nella misura del 10 per cento, senza variazione del prezzo di vendita al pubblico. Fino al 31 dicembre 1997, i prezzi dei farmaci di cui al presente comma non possono subire variazioni in aumento rispetto ai prezzi in vigore al 30 dicembre 1996. Gli uffici tecnici della segreteria del CIPE predispongono semestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi dei farmaci di cui al presente comma.

4. 281 (3. 13).

Lorusso, Marengo.

Al comma 4, sopprimere le parole: per le aziende farmaceutiche e le parole: al 66,65 per cento.

4. 313.

Teresio, Delfino, Peretti, Lucchese.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 6,65 con la seguente: 5,5.

4. 314 (3. 107).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 6,65 con la seguente: 5,8.

4. 315 (3. 103).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 6,65 con la seguente: 6.

4. 316 (3. 108).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 6,65 con la seguente: 7.

4. 317 (3. 104).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 6,65 con la seguente: 6,8.

4. 318 (3. 105).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 6,65 con la seguente: 6,4.

4. 319 (3. 106).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 26,7 con la seguente: 25.

4. 320 (3. 94).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 26,7 con la seguente: 28.

4. 290 (3. 95).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 26,7 con la seguente: 26.

4. 291 (3. 102).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 26,7 con la seguente: 27.

4. 292 (3. 101).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket pari al 3 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 200.000, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000. L'importo di lire 200.000 di cui al presente comma è aggiornato al 1° gennaio di ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.

Segue compensazione n. 2

4. 259 (3. 4).

Antonio Pepe, Conti, Gramazio,
Carlesi, Porcu.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket pari al 3 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 200.000, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000. L'importo di lire 200.000 di cui al presente comma è

aggiornato al 1° gennaio di ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: A far data dal 1° febbraio 1997 i farmaci attualmente collocati in classe H dovranno corrispondere tassativamente ai criteri stabiliti all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:

4bis. A far data dal 1° gennaio 1997 le prestazioni relative a cure termali sono concesse, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in forma indiretta, per la quota eccedente l'importo massimo di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a carico del cittadino.

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni dei farmaci compresi nella classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1994, n. 537, è fissata nella misura del 10 per cento, senza variazione del prezzo di vendita al pubblico. Fino al 31 dicembre 1997, i prezzi dei farmaci di cui al comma 4 non possono subire variazioni in aumento rispetto ai prezzi in vigore al 31 ottobre 1996. Gli uffici tecnici della segreteria del CIPE predispongono semestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi dei farmaci di cui al presente comma.

4. 293 (3. 22).

Massidda, Baiamonte, Burani
Procaccini, Colombini, Del
Barone, Divella, Filocamo,
Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie

di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei *ticket* pari al 3 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 200.000, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000. L'importo di lire 200.000 di cui al presente comma è aggiornato al 1° gennaio di ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo - capp. 4450, 4500) modificare gli importi come segue :

1997: - 130.000;

1998: - 130.000;

1999: - 130.000.

4. 294 (3. 53).

Michielon, Ce', Calderoli, Gnaga,
Dalla Rosa.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto loro spettante, trattiene a titolo di sconto straordinario una quota sull'importo al lordo dei *ticket* pari al 3 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita è inferiore a lire 200.000, al 10 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000. Le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza, sono esonerate dallo sconto. L'importo di lire 200.000 di cui al presente comma, è aggiornato al 1° gennaio di ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT. Per quanto attiene alla distribuzione e/o di-

spensazione dei farmaci si richiama al testo unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 122.

Segue compensazione n. 2.

4. 260 (3. 131).

Conti, Gramazio, Porcu, Carlesi,
Antonio Pepe.

Al comma 4 sostituire le cifre: 3. 6, 6, 11 e 15 con le seguenti: 3. 75, 6, 9 e 12. 50.

Segue compensazione n. 4.

4. 263.

Bono, Armani, Valensise.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
4. 333 DEL GOVERNO

Sostituire le parole: 3,75 per cento con le seguenti: e al netto dell'IVA, pari 3,75 per cento.

0. 4. 333. 1.

Delfino Teresio, Peretti, Nocera,
Lucchese.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: 3, 6 per cento fino a: 15 per cento con le seguenti: 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento.

Conseguentemente, sostituire il terzo periodo con il seguente: Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifi-

cazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. 333.

Governo.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 3,6 con la seguente: 3,9.

4. 295 (3. 92).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 3,6 con la seguente: 3,8.

4. 296 (3. 91).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 6 con la seguente: 6,5.

4. 297 (3. 87).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 48.000

4. 298 (3. 98).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 49.000

4. 299 (3. 97).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 50.000 e lire 99.999 con le seguenti: 50.000 e lire 100.000

4. 300 (3. 114).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla
Rosa.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100.000 e lire 199.999 con le seguenti: 90.000 e lire 200.000.

4. 301 (3. 90).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100.000 e lire 199.999 con le seguenti: 100.000 e lire 201.000.

4. 302 (3. 120).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100.000 e lire 199.999 con le seguenti: 100.000 e lire 200.000.

4. 303 (3. 117).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 40 per cento.

4. 304 (3. 84).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 45 per cento.

4. 305 (3. 83).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: sono ridotte del 60 per cento con le seguenti: sono ridotte del 50 per cento.

4. 306 (3. 56).

Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: Per gli esercizi finanziari successivi al 1997, il Ministro della sanità, in relazione all'andamento della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, con proprio decreto, provvede a modificare le percentuali di sconto indicate dal comma precedente in misura tale da garantire un risparmio di spesa non superiore a quello registrato nel 1997.

*** 4. 321.**

Rubino.

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: Per gli esercizi finanziari successivi al 1997, il Ministro della sanità, in relazione all'andamento della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, con proprio decreto, provvede a modificare le percentuali di sconto indicate dal comma precedente in misura tale da garantire un risparmio di spesa non superiore a quello registrato nel 1997.

*** 4. 322.**

Gramazio, Conti, Porcu, Carlesi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4. 332
DEL GOVERNO

Sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 25 per cento.

0. 4. 332. 1.

Delfino Teresio, Peretti, Nocera, Lucchese.

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per il 1996 e per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare incrementi non superiori, rispettivamente, al 14 e al 18 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria,

ragguagliata ai livelli uniformi di assistenza, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

4. 332.

Governo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La terza fase dell'adeguamento alla media comunitaria del prezzo dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previsto per il 1997, viene differito di 60 giorni.

4. 268 (3. 34).

Lucchese, Nocera.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis L'importo di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 2 dicembre 1993, n. 537 come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è elevato a L. 100.000 limitatamente alle ricette prescriventi cure termali.

4. 269 (3. 36).

Lucchese, Nocera.

Al comma 5 premettere le parole: Fino a quando non siano disponibili elementi sufficienti sull'applicazione del regime del prezzo medio europeo, di cui all'articolo 8, comma 12, della legge 537 del 1993.

4. 266.

Mangiacavallo.

Al comma 5 sostituire le parole: contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, *con le seguenti:* contrattato con il Ministero del bilancio.

4. 267.

Mangiacavallo.

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Le quote di spettanza, per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'Iva, dei medicinali di cui al presente comma, sono stabilite dal CIPE in deroga al disposto del comma 4, secondo criteri comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini di distribuzione sul prezzo finale. In caso di mancato accordo, il medicinale è collocato nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4.331.

Governo.

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote di spettanza, per grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'Iva, dei medicinali di cui al presente comma, sono contrattate dal Ministero della sanità con le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri stabiliti dal Cipe, in deroga al disposto del comma 4, comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini alla distribuzione sul prezzo finale.

Segue compensazione n. 4

4. 262.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote di spettanza, per grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'Iva, dei medicinali di cui al presente comma, sono contrattate dal Ministero della sanità con le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri stabiliti dal Cipe, in deroga al disposto del comma 4,

comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini alla distribuzione sul prezzo finale.

*** 4. 261.**

Rubino.

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le quote di spettanza, per grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'Iva, dei medicinali di cui al presente comma, sono contrattate dal Ministero della sanità con le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri stabiliti dal Cipe, in deroga al disposto del comma 4, comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini alla distribuzione sul prezzo finale.

*** 4. 265.**

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 6 sostituire le parole: nel limite di spesa di 100 miliardi per anno *con le seguenti:* nel limite di spesa di 200 miliardi per anno.

Conseguentemente alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento di tre punti dell'aliquota prevista dal comma 1 lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle Finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996 n. 449.

L'aumento di un punto dell'aliquota in questione determina un gettito per circa 90 miliardi senza peraltro che vi siano effetti sui prezzi dei generi di monopolio in quanto l'aumento dell'aliquota si riverbera unicamente sui ricavi delle società estere che vendono in Italia prodotti da fumo.

4. 307.

Teresio Delfino, Peretti, Lucchese.

Al comma 6 sostituire le parole: non superiore a lire 19 milioni *con le seguenti:* non superiore a lire 30 milioni.

Segue compensazione n. 6

4. 308.

Teresio Delfino, Peretti, Lucchese.

Sopprimere il comma 7.

4. 309.

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

7-bis Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo che preveda l'assoggettamento delle aziende ospedaliere e delle unità sanitarie locali alla disciplina del codice civile in materia di organizzazione e contabilità nonché l'applicazione del rapporto di lavoro privato per i dipendenti in servizio delle aziende stesse.

4. 310 (3. 48).

Calderoli, Ce', Gnaga, Dalla Rosa.

CAPO II

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 5.

(Disposizioni in materia di assunzioni e dotazioni organiche).

1. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. È autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, secondo la normativa vigente.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico Croce rossa italiana, limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate, ai Corpi di polizia previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, limitatamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e degli internati, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il solo personale operativo, ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, per il quale si siano esaurite le prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Il divieto non opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, nella misura del 50 per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni, nonché per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi i casi previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle assunzioni. Il divieto non opera altresì per le assunzioni, sia mediante procedure concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti di gestione dei parchi nazionali, da effettuare nei limiti della pianta orga-

nica o dell'attuale dotazione organica purché approvati dal Ministero dell'ambiente, previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni. Per il comparto scuola si applicano le disposizioni dell'articolo 8 e per il personale del Ministero degli affari esteri si applicano le disposizioni dell'articolo 15. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 26 e 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fermi restando i limiti previsti dal comma 2, le amministrazioni di cui allo stesso comma assumono prioritariamente i soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello dei posti occupati da falsi invalidi, accertati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e comunque nell'ambito delle disponibilità dei posti derivanti da cessazioni dal servizio.

4. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con le esclusioni di cui al comma 2, possono provvedere alla copertura dei posti resisi disponibili per cessazioni mediante ricorso alle procedure di mobilità e, nel limite del 10 per cento di tali posti disponibili, attraverso nuove assunzioni di personale. Fino al 31 dicembre 1999, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia può procedere, nei limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 3, comma 5, della legge 24

dicembre 1993, n. 537, alla copertura dei posti del restante personale dell'amministrazione della giustizia in misura non superiore all'80 per cento del complesso delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1996, anche al fine di soddisfare sopraggiunte maggiori esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione centrale non potrà essere determinata in misura superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la possibilità di variazioni, nell'ambito della stessa dotazione organica, per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. In deroga al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione può assumere ispettori di volo con contratti a termine annuali rinnovabili di anno in anno sino ad un massimo di tre anni, da utilizzare per le esigenze del servizio della navigazione della Direzione generale dell'aviazione civile, e al Ministero per i beni culturali e ambientali è consentita l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.

7. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le esclusioni di cui al comma 2, che non abbiano provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono provvisoriamente rideeterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1996, nonchè ai posti per i quali, alla stessa data, risultino in corso di espletamento concorsi o siano stati pubblicati i bandi di concorso. Alle università si applica il comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 7, costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva del 15 per cento se alla data del 30 aprile

1997 non si provveda alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro.

9. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in materia di determinazione delle piante organiche per gli ordini e i collegi professionali in relazione al numero degli iscritti e per l'ente autonomo la « Triennale » di Milano, senza oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Tetto al numero dei dipendenti pubblici*) 1. Il numero complessivo dei dipendenti dello Stato e di tutti gli altri enti pubblici non può eccedere nell'anno 1997 e nel triennio successivo quello complessivamente effettivamente in servizio nell'anno 1996. Esso è ridotto ogni anno di un numero corrispondente a quello del personale che cessa il servizio o è collocato in quiescenza.

2. Sono soppressi i commi 5, 6, 7 e 11 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. In caso di necessità, la copertura dei posti vacanti è assicurata con l'utilizzo di lavoratori delle pubbliche amministrazioni in mobilità, adibendoli anche a mansioni inferiori rispetto a quelle precedentemente prestate, preferibilmente provenienti dalla medesima regione in cui devono essere utilizzati. In mancanza e per le professionalità per le quali non sono disponibili lavoratori in mobilità, né è possibile procedere alla riqualificazione dei medesimi, si procede ad assunzioni mediante contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato non rinnovabili con i medesimi soggetti della durata di non più di sei mesi.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della funzione pubblica, adotta, con appositi regolamenti, disposizioni al fine di equiparare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di prestazione ed orari dei servizi resi al pubblico dalle pubbliche amministrazioni a quelli dei servizi resi dai privati. A tal fine gli orari di servizio, le modalità di prestazione del lavoro nel settore pubblico e l'organizzazione dei pubblici uffici sono conseguentemente adeguati, anche al fine di rimuovere diseguaglianze con il settore privato. Nel caso di mancata o insufficiente attuazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 1999 sono soppressi, per ciascuna amministrazione inadempiente, il fondo incentivante per il personale, i progetti finalizzati ed è fatto divieto di corrispondere compensi per lavoro straordinario.

5. L'amministrazione che rinuncia ad utilizzare personale in mobilità per coprire i posti lasciati liberi a seguito di collocamenti in quiescenza può attribuire al proprio personale compensi per lavoro straordinario e a titolo di fondo incentivante in misura complessivamente corrispondente a quella che le spetterebbe tenendo conto dei posti non più coperti.

6. I dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni possono essere collocati in aspettativa e usufruire di permessi sindacali retribuiti nei limiti medi di una unità ogni 5.000 dipendenti a tempo indeterminato.

5. 96 (4. 249).

Taradash, Marzano, Tremonti, Armani, Valensise, Teresio Delfino, Peretti, Bono.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 1° dicembre 1999.

5. 97 (4. 54).

Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 1° dicembre 1997.

Segue compensazione n.6

5. 264 (4. 101).

Bastianoni.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5. 99 (4. 55).

Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: È autorizzato esclusivamente aggiungere le seguenti: il collocamento del personale in esubero o dichiarato in eccedenza, nonché.

5. 100 (* 4. 234).

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Sopprimere il comma 2.

* **5. 101** (* 4. 81).

Costa.

Sopprimere il comma 2.

* **5. 102** (* 4. 119).

Bono, Armani, Martini.

Sopprimere il comma 2.

* **5. 103** (* 4. 82).

Biocchi, Villetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai corpi di polizia previsti dell'articolo 16 comma 1 della legge 1° aprile 1981, n.121 limitatamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica, e al corpo nazionale dei vigili del fuoco per il solo

personale operativo. Il divieto non opera altresì per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione previo espletamento delle procedure di modalità da concludere entro il termine di 60 giorni decorso il quale si procede alle assunzioni.

5. 104 (4. 6).

Berruti, Conte, Leone, Paroli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle aziende ed agli enti del servizio sanitario nazionale, i cui parametri gestionali alla data del 31 dicembre 1996 non superino i massimali stabiliti dalle regioni di appartenenza o, in mancanza, quelli determinati per ambiti regionali o con decreto del Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

5. 105 (4. 84).

Biocchi, Villetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica altresì alle regioni, alle province autonome e agli enti locali non strutturalmente deficitari, limitatamente alla copertura dei posti resisi disponibili per cessazioni, sempreché i predetti enti abbiano provveduto alla data di approvazione della presente legge alla rideterminazione delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. 106 (4. 85).

Biocchi, Villetti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 non si applica alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, *con le seguenti:* opera nella misura del sessanta per cento dei

posti resisi vacanti nell'anno 1996 con riferimento alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale.

5. 107 (4. 10).

Garra.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico Croce rossa italiana, limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1.

5. 108 (4. 34).

Villetti, Biocchi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: all'articolo 1, comma 1, *aggiungere le seguenti:* , agli ordini e collegi professionali.

5. 266. (4. 103).

Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle università *aggiungere le seguenti:* , all'ENEA ed agli enti di ricerca.

Segue compensazione n. 10

5. 110 (* 4. 129).

Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Colonna, Storace, Buon-tempo, Bono, Armani.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: alle università *fino alla fine dell'articolo.*

5. 265. (4. 107).

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: alle università.

5. 111 (4. 109).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate, con le seguenti: alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari, alle Forze armate.

5. 112 (4. 128).

Armani, Bono.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle università aggiungere le seguenti: , limitatamente al ruolo dei ricercatori.

5. 113 (4. 33).

Villetti, Bicocchi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: alle regioni, aggiungere le seguenti: , o agli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

5. 267. (4. 104).

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: bilancio stabilmente riequilibrato, aggiungere le seguenti: alle camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario,

(Segue compensazione n.6)

5. 268. (4. 105).

Ostilio.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero.

5. 114 (4. 49).

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate, ai Corpi di polizia previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, limitatamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica, con le seguenti: alle Forze armate, .

5. 115 (4. 111).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: contrattisti all'estero, aggiungere le seguenti: al personale degli ordini e dei collegi professionali.

5. 116 (* 4. 235).

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: alle Forze armate.

5. 117 (4. 48).

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Forze armate con le seguenti: Arma dei carabinieri.

5. 269. (4. 13).

Michielon.

All'articolo 5, comma 2, nel secondo periodo, le parole: 50 per cento sono sostituite dalle parole: 40 per cento.

Conseguentemente al comma 5 sono soppresse le parole: amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato.

5. 271.

Governo.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il divieto non opera per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di novanta giorni, decorso il quale si procede alle assunzioni.

5. 118 (4. 126).

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il divieto non opera per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle assunzioni.

5. 119 (4. 35).

Villetti, Bicocchi.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: di personale del fino a: nonché per le assunzioni.

5. 120 (4. 50).

Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 2, sopprimere il quarto, il quinto ed il sesto periodo.

5. 121 (4. 125).

Armani, Bono.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

5. 122 (4. 51).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

5. 123.

Danese.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole da: sia mediante procedure concorsuali fino a: Ministero dell'ambiente con le seguenti: degli enti di gestione dei parchi nazionali, da effettuare nei limiti della pianta organica o dell'attuale dotazione organica purchè approvati dal Ministero dell'ambiente esclusivamente.

5. 124.

Danese.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: sia a tempo determinato aggiungere le seguenti: del personale del Ministero dei lavori pubblici da destinarsi alla Direzione generale della difesa del suolo, e del personale.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, tabella C, alla voce: Ministero dei lavori pubblici — decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade — articolo 3: finanziamento e programmazione dell'attività — funzionamento (cap. 2102):

1997: - 1.802;

1998: - 1.900.

5. 125.

Scalia.

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: mobilità aggiungere le parole: del 20 per cento.

5. 126.

Danese.

Al comma 2, sostituire il quinto periodo con i seguenti: Per il comparto scuola si applicano i principi generali previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, stabilisce nuovi criteri di reclutamento, anche attraverso sistemi di preselezione attitudinale, formazione universitaria e tirocinio obbligatorio almeno biennale, in relazione alla programmazione pluriennale delle assunzioni. Il regolamento dovrà prevedere le modalità per l'acquisizione da parte dei vincitori di concorso dell'abilitazione in almeno due discipline. Con medesimo regolamento e secondo i principi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo citato, sono disciplinate le modalità di reclutamento del personale appartenente all'area della dirigenza scolastica. Sono abrogati gli articoli 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

5. 127 (4. 242).

Aprèa.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 128 (4. 24).

Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Colonna, Storace, Bono, Armani, Buontempo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono consentite le assunzioni dei vincitori di concorsi riservati unicamente al personale in servizio presso amministrazioni pubbliche.

5. 270.

Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le graduatorie conseguite nei concorsi pubblici per assistenti ospedalieri restano in vigore per tutto il 1997 e possono essere utilizzate per la copertura di eventuali posti resisi vacanti, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1.

5. 129 (4. 92).

Lumia, Giacalone, Mangiacavallo, Saia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le graduatorie conseguite nei concorsi pubblici per assistenti ospedalieri restano in vigore per tutto il 1997.

5. 129 (4. 92).

Lumia, Giacalone, Mangiacavallo, Saia.

(Testo modificato).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il blocco delle graduatorie per i concorsi pubblici di cui al comma 8 dell'articolo 22 della legge n. 724 del 1994 si applica per il 1997 a tutto il comparto della sanità, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1.

5. 130 (4. 93).

Lumia, Giacalone, Mangiacavallo.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

5. 131 (4. 77).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 4, sopprimere le parole: nel limite del 10 per cento di tali posti disponibili, attraverso nuove assunzioni di personale.

5. 132 (4. 115).

Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 4, sostituire le parole: resisi disponibili *con le seguenti:* divenuti vacanti.

5. 133 (4. 79).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 4, sostituire le parole: resisi disponibili *con le seguenti:* divenuti liberi.

5. 134 (4. 80).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 1 per cento.

5. 135 (4. 44).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 2 per cento.

5. 136 (4. 62).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 3 per cento.

5. 137 (4. 37).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

5. 138 (4. 61).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

5. 139 (4. 39).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

5. 140 (4. 63).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 7 per cento.

5. 141 (4. 41).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 8 per cento.

5. 142 (4. 64).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 9 per cento.

5. 143 (4. 43).

Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 144 (4. 132).

Borghesio, Gambato, Signorini, Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 145 (4. 133).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 146 (4. 137).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 147 (4. 147).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 148 (4. 148).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 149 (4. 149).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, per una migliore utilizzazione del personale esistente.

5. 150 (4. 169).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per una migliore utilizzazione del personale esistente.

5. 151 (4. 170).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto deve procedere a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, al fine di assicurare una migliore utilizzazione del personale esistente.

5. 152 (4. 171).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, al fine di assicurare una migliore utilizzazione del personale esistente.

5. 153 (4. 172).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, al fine di assicurare una migliore utilizzazione del personale esistente.

5. 154 (4. 173).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, al fine di assicurare una migliore utilizzazione del personale esistente.

5. 155 (4. 174).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni di tutto il restante

personale dell'amministrazione della giustizia, al fine di assicurare una migliore utilizzazione del personale esistente.

5. 156 (4. 175).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, al fine di una migliore utilizzazione del personale esistente.

5. 157 (4. 176).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, per una migliore utilizzazione del personale esistente.

5. 158 (4. 177).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni di tutto il restante

personale dell'amministrazione della giustizia, per l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 159 (4. 178).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, per l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 160 (4. 179).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 161 (4. 180).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi com-

preso quello dell'amministrazione centrale, per l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 162 (4. 181).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, al fine di assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 163 (4. 182).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, al fine di assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 164 (4. 183).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale

dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, al fine di assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 165 (4. 184).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per ottimizzare del personale esistente.

5. 166 (4. 185).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 167 (4. 186).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giusti-

zia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, per assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 168 (4. 187).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 169 (4. 203).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale in servizio.

5. 170 (4. 204).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori

dello Stato. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale già in servizio.

5. 171 (4. 205).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'utilizzazione del personale già in servizio.

5. 172 (4. 206).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'utilizzazione del personale in servizio.

5. 173 (4. 207).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei

magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'utilizzazione del personale in organico.

5. 174 (4. 208).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'utilizzazione del personale già in organico.

5. 175 (4. 209).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'utilizzazione del personale in organico.

5. 176 (4. 215).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei

magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'utilizzazione del personale in organico.

5. 177 (4. 216).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'utilizzazione del personale già in organico.

5. 178 (4. 217).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'utilizzazione del personale già in organico.

5. 179 (4. 218).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei

magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale in organico.

5. 180 (4. 219).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale in organico.

5. 181 (4. 220).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale in organico.

5. 182 (4. 221).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale già in organico.

5. 183 (4. 222).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale già in organico.

5. 184 (4. 223).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale già in organico.

5. 185 (4. 224).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del personale dell'amministrazione della giustizia, per utilizzare il personale già in organico.

5. 186 (4. 225).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Coperchini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale già in organico.

5. 187 (4. 226).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Coperchini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale in organico.

5. 188 (4. 227).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Coperchini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 189 (4. 138).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Coperchini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto deve procedere a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 190 (4. 143).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Coperchini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto deve procedere a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 191 (4. 144).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Coperchini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale esistente.

5. 192 (4. 162).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale esistente.

5. 193 (4. 163).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per una migliore utilizzazione del personale esistente.

5. 194 (4. 164).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'utilizzazione del personale in organico.

5. 195 (4. 213).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 196 (4. 136).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto deve procedere a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 197 (4. 145).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procedere a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 198 (4. 146).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale in organico.

5. 199 (4. 156).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale in organico.

5. 200 (4. 157).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale in organico.

5. 201 (4. 158).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale in organico.

5. 202 (4. 160).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per una migliore utilizzazione del personale esistente.

5. 203 (4. 165).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per una migliore utilizzazione del personale esistente.

5. 204 (4. 166).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'utilizzazione del personale in organico.

5. 205 (4. 214).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori. Per tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Governo è delegato ad emanare provvedimenti atti ad assicurare l'ottimizzazione del personale già in organico.

5. 206 (4. 188).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori. Per tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Governo è delegato ad emanare provvedimenti atti ad assicurare l'ottimizzazione del personale in organico.

5. 207 (4. 189).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori. Per tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Governo è delegato ad emanare provvedimenti idonei ad assicurare l'ottimizzazione del personale già in organico.

5. 208 (4. 190).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 209 (4. 135).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e con-

tabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 210 (4. 139).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 211 (4. 140).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 212 (4. 141).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale del Ministero,

ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 213 (4. 142).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per utilizzare il personale in organico.

5. 214 (4. 159).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, per una migliore utilizzazione del personale esistente.

5. 215 (4. 167).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso

quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 216 (4. 134).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del personale del Ministero, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 217 (4. 150).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto può procedere a nuove assegnazioni del personale del Ministero, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 218 (4. 151).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni di tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, per una migliore utilizzazione del personale esistente.

5. 219 (4. 168).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Governo è delegato ad emanare provvedimenti idonei ad assicurare l'ottimizzazione del personale già in organico.

5. 220 (4. 193).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Governo è delegato ad emanare provvedimenti idonei ad assicurare l'ottimizzazione del personale in organico.

5. 221 (4. 194).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per tutto il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato ad emanare provvedimenti idonei ad assicurare l'ottimizzazione del personale in organico.

5. 222 (4. 195).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e con-

tabili. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato ad emanare provvedimenti idonei ad assicurare l'ottimizzazione delle dotazioni organiche.

5. 223 (4. 196).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato ad emanare provvedimenti idonei ad assicurare l'ottimizzazione delle dotazioni organiche già esistenti.

5. 224 (4. 197).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione delle dotazioni organiche già esistenti.

5. 225 (4. 198).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso

il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione delle dotazioni organiche esistenti.

5. 226 (4. 199).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione delle dotazioni organiche esistenti.

5. 227 (4. 200).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 228 (4. 201).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.

5. 229 (4. 202).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Copercini.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso il personale dell'amministrazione centrale, il Governo è delegato a reperire strumenti idonei in modo da assicurare l'utilizzazione del personale già in organico.

5. 230 (4. 210).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Coperchini.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale dell'amministrazione della giustizia, ivi compreso quello dell'amministrazione centrale, in modo da assicurare l'utilizzazione del personale già in organico.

5. 231 (4. 212).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Coperchini.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

5. 232 (4. 152).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Coperchini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: magistrati ordinari, amministrativi e contabili *aggiungere le seguenti:* per i quali si prevede entro due anni un completamento dell'organico proporzionale ai posti vacanti.

5. 233 (4. 71).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

5. 234 (4. 155).

Borghezio, Gambato, Signorini,
Coperchini.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere da: la dotazione organica *fino alla fine del comma.*

5. 235 (4. 4).

Conte, Leone, Paroli, Berruti.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da salva la possibilità fino alla fine del comma).

5. 236 (4. 53).

Pagliarini, Roscia, Martinelli,
Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole 80 per cento con le seguenti: 5 per cento.

5. 237 (4. 59).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole 80 per cento con le seguenti: 10 per cento.

5. 238 (4. 58).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole 80 per cento con le seguenti: 15 per cento.

5. 239 (4. 57).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole 80 per cento con le seguenti: 20 per cento.

5. 240 (4. 70).

Pagliari, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole 80 per cento con le seguenti: 25 per cento.

5. 241 (4. 60).

Pagliari, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole 31 dicembre 1996 con le seguenti: 31 agosto 1996.

5. 242 (4. 124).

Bono, Armani.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole coperti alla data del 31 dicembre 1996, aggiungere le seguenti: , ridotta dell'uno per cento,

5. 243 (4. 9).

Garra.

Sopprimere il comma 6.

*** 5. 244** (* 4. 11).

Garra.

Sopprimere il comma 6.

*** 5. 263.**

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Balocchi.

Sopprimere il comma 6.

*** 5. 245** (4. 52).

Pagliari, Roscia, Martinelli,
Apolloni, Giorgetti.

Al comma 6 sopprimere le parole: «Ministero per i beni culturali e ambientali fino alla fine del comma.

5. 246 (4. 5).

Conte, Leone, Paroli, Berruti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: risultino in corso di espletamento, fino alla fine del periodo con le seguenti: risultino già effettuate le prove scritte di concorsi in corso di espletamento.

5. 247 (4. 3).

Frattini.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: 31 agosto 1996 aggiungere le seguenti: nonché ai posti occupati da personale comunque in servizio con qualifiche non ancora determinate ed.

5. 248 (4. 123).

Pampo, Bono, Armani.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere, infine, le seguenti parole: di concorso.

5. 249 (4. 232).

Negri.

Al comma 7, primo periodo, sostituire, infine, le parole: di concorso con la seguente: relativi.

5. 250 (4. 237).

Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

5. 251 (4. 117).

Cavaliere, Dussin Luciano, Fontanini, Fontan, Stucchi.

Al comma 8, sostituire le parole 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

5. 252 (4. 69).

Pagliari, Giancarlo Giorgetti,
Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 8, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

*** 5. 253** (* 4. 2).

Frattini.

Al comma 8, sostituire le parole 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

*** 5. 254** (* 4. 68).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 8, sostituire le parole 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

5. 255 (4. 67).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 8, sostituire le parole 15 per cento con le seguenti: 35 per cento.

5. 256 (4. 66).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 8, sostituire le parole 15 per cento con le seguenti: 40 per cento.

5. 257 (4. 65).

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Apolloni, Roscia.

Al comma 8, sopprimere le parole se alla data del 30 aprile 1997 non si provveda alla rideterminazione delle stesse.

5. 258 (4. 118).

Cavaliere, Dussin Luciano, Fontanini, Fontan, Stucchi

Al comma 8, dopo le parole 15 per cento aggiungere le seguenti escluso i posti vincolati alle categorie privilegiate.

5. 259 (4. 122).

Pampo, Bono, Armani.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 9.

5. 260 (4. 56).

Pagliarini, Roscia, Martinelli, Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni del seguente articolo non si applicano agli enti pubblici per la copertura della pianta organica nei limiti della disponibilità di cassa.

Segue compensazione n. 10.

5. 261. (4. 121.)

Alemanno, Galeazzi, Storace, Bono, Armani.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità, soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223, e soggetti portatori di *handicap* individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente

corrisposti ai soggetti di cui al comma I assunti in aumento rispetto alla base occupazionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifichi. Al calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede trenta milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo di imposta in corso alla data dell'assunzione e per due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data.

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che siano stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta anche alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva per conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite, per ciascuna delle attività produttive previste dalle vigenti disposizioni in materia di coefficienti d'ammortamento, le ore lavorative annue producenti un normale grado di deperimento e di consumo dei beni strumentali, da valere anche ai fini dell'ammortamento accelerato previsto dall'articolo 67, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Il credito d'imposta di cui al comma I spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei

beni strumentali di ciascun settore produttivo, determinato ai sensi del comma 2.

9. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti tributari indicati nel comma 1 già dal primo mese di corresponsione delle retribuzioni ai nuovi assunti, salva l'applicazione delle sanzioni dovute per eventuali versamenti che risultassero insufficienti od omessi in relazione al credito d'imposta effettivamente spettante sulle ore lavorative consuntivate a fine anno in eccedenza a quelle di normale utilizzo degli impianti.

10. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

11. L'esclusione non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al comma 10.

12. Per le imprese che non abbiano consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti o, se trattasi degli investimenti eseguiti nel primo anno di attività, corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

13. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

14. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 10

solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

15. Alle minori entrate conseguenti al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui ai precedenti articoli si fa fronte, per gli anni 1997 e seguenti, per quanto previsto dai commi da i a 9, con maggiori gettiti di ritenute IRPEF e di ritenute previdenziali scaturenti dalle nuove assunzioni. Le maggiori ritenute previdenziali genereranno, per il bilancio dello Stato, un corrispondente minore onere di ripianamento del disavanzo annuo dell'INPS. Per quanto previsto ai commi da 10 a 14, il minore gettito, valutato in lire 700 miliardi, sarà coperto dai maggiori proventi conseguiti dall'Ente Poste e da questo devoluto al bilancio dello Stato, con l'aumento dell'affrancatura di lettere e cartoline interne ed estere da lire 750 e lire 850 a lire 1000, da operare a far data dal 1° gennaio 1997.

5. 05 (4. 011).

Armani, Bono, Martini.

Compensazione n. 2

Conseguentemente, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere il seguente articolo:

ART. 72-ter

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 C.C., devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 C.C. è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.

Qualora si renda necessario, si utilizza la seguente ulteriore copertura:

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non

finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 4

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

ART. 72-ter

1. I soggetti obbligati a corrispondere un trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, devono eseguire una ritenuta di acconto per l'esercizio 1997 del 2 per cento e per gli esercizi 1998 e 1999 dell'1 per cento sull'ammontare complessivo di tale trattamento maturato al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni ed al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è riscossa mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo che devono essere versate rispettivamente entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre 1997, 1998, 1999.

3. Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli anni 1997, 1998, 1999, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata eseguita la ritenuta, l'ammontare di trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà dedotta dall'imposta dovuto all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile è calcolata sull'ammontare del trattamento maturato al netto della ritenuta eseguita.

Compensazione n. 6

Conseguentemente alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento di cinque punti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.

Compensazione n. 7

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

ART. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, deb-

bono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1-gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 10

Conseguentemente, modificare gli importi alla tabella C:

Legge n. 146 del 1980, art. 36 Istituto nazionale di statistica (cap. 1184):

1997: - 210.000;
1998: - 210.000;
1999: - 210.000.

Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567/6603/6674/6675/7776/6800/7870/7871/7872/7873/7874):

1997: - 290.000;
1998: - 290.000;
1999: - 290.000.

Legge n. 951 del 1977, art. 11, contributo al CNR (cap. 7502):

1997: - 280.000;
1998: - 280.000;
1999: - 280.000.

Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995 ASI (capp. 7504 e 7527):

1997: - 220.000;
1998: - 220.000;
1999: - 220.000.

(Le compensazioni costituiscono parte integrante degli emendamenti al disegno di legge n. 2372, nei quali sono richiamate).

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 5 novembre 1996.**

Berlinguer, Calzolaio, Dini, Fantozzi,
Fassino, Prodi, Sales.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori):

Berlinguer, Calzolaio, Dini, Fantozzi,
Fassino, Mangiacavallo, Prodi, Rodeghiero,
Vigneri.

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 novembre 1996 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d'iniziativa dei deputati:

GUERZONI e RUZZANTE: « Legge
quadro in materia di riordino dell'assi-
stenza sociale. Istituzione di un assegno
sociale per i soggetti anziani e di un
assegno di inabilità » (2625);

POLI BORTONE: « Istituzione di
corsi speciali per l'abilitazione all'insegna-
mento nella scuola materna e nella scuola
secondaria » (2626);

PANETTA e PARENTI: « Modifiche
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
recante norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il pre-
lievo venatorio » (2627).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 4 novembre 1996 sono stati
presentati alla Presidenza i seguenti dise-
gni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione sulla sicurezza personale delle Na-
zioni Unite e del personale associato, fatta
a New York il 9 dicembre 1994 » (2618);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
internazionale del 1994 sulla gomma na-
turale, con annessi, fatto a Ginevra il 17
febbraio 1995 » (2619);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
collaborazione culturale, scientifica e tec-
nologica tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di
Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 »
(2620);

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo
addizionale alla Carta sociale europea che
prevede un sistema di reclami collettivi,
fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995 »
(2621);

« Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione consolare tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Mauritius, fatta a Port
Louis il 28 gennaio 1993, con scambio di
lettere interpretativo dell'articolo 17, ef-
fettuato nelle date 1° dicembre 1995 e 10
gennaio 1996 » (2622);

« Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione-quadro per la protezione delle mi-

noranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 » (2623);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di marina mercantile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma l'11 marzo 1992, con scambio di note effettuato a Libreville nelle date 13 marzo e 6 novembre 1995 » (2624).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge COLLAVINI ed altri: « Norme per l'istituzione e l'esercizio delle case da gioco » (213) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maiolo.

La proposta di legge LUCCHESI ed altri: « Rifinanziamento della ricostruzione di fabbricati privati e pubblici danneggiati dal terremoto del 1968 e delle connesse opere di urbanizzazione nelle zone del Belice » (610) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Amato.

La proposta di legge GALDELLI ed altri: « Riordino degli istituti termali pubblici » (818) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Cesaris.

La proposta di legge CHIAVACCI ed altri: « Norme per la messa al bando delle mine antipersona » (826) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pecoraro Scanio.

La proposta di legge CARLI e PITTELLA: « Nuove norme in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio » (967) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Molinari.

La proposta di legge NARDINI: « Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati » (1025) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Schmid.

La proposta di legge SIMEONE: « Norme in materia di utilizzazione agronomica

delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive » (1308) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Riccio.

La proposta di legge VOZZA ed altri: « Norme per favorire l'occupazione giovanile nelle aree depresse » (1334) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Di Stasi.

La proposta di legge DI ROSA ed altri: « Norme per il recupero dei centri storici degradati » (1335) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Saraceni.

La proposta di legge FRAGALÀ ed altri: « Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di assegnazione degli affari giudiziari » (1470) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maiolo.

La proposta di legge MAZZOCCHI ed altri: « Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, in materia di autorizzazione per gli esercizi commerciali » (1535) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Manzoni, Cuscunà, Zaccheo.

La proposta di legge DI STASI ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (1664) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Molinari e Scozzari.

La proposta di legge CARMELO CARRARA ed altri: « Modifiche agli articoli 192 e 513 del codice di procedura penale in materia di valutazione delle prove da parte del giudice e di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare » (1870) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Maiolo e Garra.

La proposta di legge SCALIA ed altri: « Legge quadro in materia di tutela del-

l'ambiente » (1878) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vigni.

La proposta di legge FONGARO ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Recoaro Terme » (1947) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Apolloni.

La proposta di legge costituzionale SAVELLI ed altri: « Modifiche agli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica » (1967) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maiolo.

La proposta di legge MANGIACAVALLLO: « Nuove norme in materia di iscrizione e di contribuzione dovuta all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) » (1997) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lamacchia, Brancati, Manca, Ceremigna, Lumia, Crema, Caccavari, Schmid, Giacalone, Balocchi, Cola, Carmelo Carrara, Lo Presti, Stagno d'Alcontres, Zacchera, Lucchese e Collavini.

La proposta di legge MANGIACAVALLLO: « Agevolazioni fiscali nel settore del turismo » (2044) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Poli Bortone, Scajola, Marras, Cicu, Narinacci, Rallo, Saponara, Divella, Filocamo, Maticena, D'Ippolito, Savelli, Piscitello e Pozza Tasca.

La proposta di legge DEBIASIO CALIMANI ed altri: « Norme per il reperimento di aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica » (2209) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Campatelli, Lento, Ricci e Fabris.

La proposta di legge MAZZOCCHI ed altri: « Riforma della disciplina del commercio » (2220) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cuscunà e Zaccaro.

La proposta di legge NOVELLI ed altri: « Divieto di progettare, produrre e commercializzare mine antiuomo sul territo-

rio nazionale » (2290) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Boccia, Domenico Izzo, Molinari e Pittella.

La proposta di legge VELTRI ed altri: « Norme per la trasparenza del mercato pubblico e dei relativi contratti » (2576) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Pozza Tasca, Piscitello, Novelli e Danieli.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LEMBO: « Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione » (2575);

alla II Commissione (Giustizia):

CAROTTI: « Modifiche agli articoli 548 e 585 del codice di procedura penale in materia di termini per l'impugnazione » (2040) *Parere della I Commissione;*

PARRELLI: « Modifica dell'articolo 190 e introduzione dell'articolo 190-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti e viceversa » (2432) *Parere della I Commissione;*

MUSSI ed altri: « Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicante e requirente (2500) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

alla III Commissione (Affari esteri):

BERGAMO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione di una politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo » (2171) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VIII, X, XI, XII e XIV;*

alla VI Commissione (Finanze):

NAN: « Nuove norme in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa di abitazione » (1588) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

CENNAMO ed altri: « Norme per il trasferimento al patrimonio disponibile dei comuni di San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma di aree già demaniali per la successiva cessione a privati » (1981) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e XIII;*

ARMANI ed altri: « Disposizioni tributarie per accelerare la ripresa economica ed incrementare l'occupazione » (2292) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XI e XII;*

alla VII Commissione (Cultura):

CENNAMO ed altri: « Modifiche alla legge 29 luglio 1971, n. 578, e istituzione del Consorzio denominato "La città vesuviana" per la valorizzazione dei beni culturali del territorio vesuviano » (1525) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VIII;*

alla X Commissione (Attività produttive):

MANZINI ed altri: « Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico » (2006) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73,*

comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI e XIII;

alla XI Commissione (Lavoro):

MANGIACAVALLO: « Nuove norme in materia di iscrizione e di contribuzione dovuta all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) » (1997) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII;*

PAMPO: « Norme per l'affidamento del controllo, della gestione e dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile all'Istituto nazionale della previdenza sociale » (1278) *Parere delle Commissioni I, V, e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

alla XII Commissione (Affari sociali):

NARDINI: « Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati » (1025) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI e XIV;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

CARUSO ed altri: « Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario » (1686) *Parere delle Commissioni I, V, X e XIV;*

BENEDETTI VALENTINI: « Modifica dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, in materia di riconoscimento del titolo di perito agrario » (1750) *Parere delle Commissioni I e VII;*

S. 138-151-638-1019. — Senatori LORETO ed altri; SPECCHIA ed altri; AZZOLLINI e BUCCI; FUSILLO ed altri: « Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari » (*approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2616) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73,*

comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V e VIII.

Assegnazione di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare e deferita alla III Commissione permanente (Affari esteri), in sede referente:

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE GAMBALE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui traffici internazionali di armi e di armamenti nei porti e nei mari italiani, con particolare riferimento al disastro della nave *Moby Prince*, all'uccisione dei giornalisti Ilaria Alpi e Mirian Hrovatin e all'affondamento del motopeschereccio *Francesco Padre* » (doc. XXII, n. 22) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V e IX.*

Annuncio di sentenze dalla Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 207 del 14 giugno 1996 (doc. VII, n. 114), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla Regione Sardegna « per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e disporre il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della Regione l'onere relativo;

annulla, di conseguenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 1995 nella parte relativa a personale della Regione Sardegna.

n. 208 del 14 giugno 1996 (doc. VII, n. 115), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 74, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) sollevata, in riferimento all'articolo 34, terzo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 209 del 14 giugno 1996 (doc. VII, n. 116), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 210 del 14 giugno 1996 (doc. VII, n. 117), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

n. 211 del 14 giugno 1996 (doc. VII, n. 118), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 34 della

legge 9 febbraio 1979, n. 38 (Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 31 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

n. 215 del 14 giugno 1996 (doc. VII, n. 120) con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle finanze prot. n. V/10/1244/95 del 14 giugno 1995.

n. 216 del 14 giugno 1996 (doc. VII, n. 121), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 101 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe indicata.

n. 217 del 14 giugno 1996 (doc. VII, n. 122), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano e dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia con le ordinanze in epigrafe.

n. 224 del 26 giugno 1996 (doc. VII, n. 124) con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 384 del codice di procedura civile, sollevata con riferimento agli articoli 3, 24 e 101,

secondo comma, della Costituzione - dal tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 225 del 26 giugno 1996 (doc. VII, n. 125), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma quarto, lettera *a*), della legge 7 agosto 1982, n. 516 nel testo modificato dalla legge 15 maggio 1991, n. 151, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Verona, con l'ordinanza in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (Doc. VII, n. 114);

alla II Commissione (Doc. VII, nn. 121, 122, 124);

alla VI Commissione (Doc. VII, n. 125);

alla VII Commissione (Doc. VII, n. 115);

alla XI Commissione (Doc. VII, nn. 117, 118);

alla I e alla VI Commissione (Doc. VII, n. 120);

alla XI e alla XII Commissione (Doc. VII, n. 116).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 22 ottobre 1996, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LEC-CESE n. 9/1752/1, concernente l'apertura

di un Consolato generale d'Italia in Montenegro, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 25 luglio 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio del controllo ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissioni da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 17 ottobre 1996, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso il 15 ottobre 1996, concernente la condanna di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e delle bambine da parte della milizia talebana in Afghanistan.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 24 ottobre 1996, a pagina 1919, prima colonna, alla trentunesima e alla trentasettesima riga, dopo le parole: « disposizioni in materia di sanzioni) » aggiungere le seguenti: « , V ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 29 ottobre 1996, a pagina 1986, seconda colonna, ventiquattresima riga, dopo le parole: « disposizioni in materia di sanzioni) » aggiungere le seguenti: « , V ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 31 ottobre 1996, a pagina 2017, prima colonna, alla trentesima riga, dopo la parola: « Commissione » inserire le seguenti: « III (doc.) ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 4 novembre 1996, pagina 2039, prima colonna, terza riga, sopprimere le parole « identico a quello approvato dal Senato ».

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

